

Delibera n. _____
Riunione del _____

CONSIDERATO che il Comitato Olimpico Internazionale non solo ripudia ogni forma di discriminazione, compresa quella fondata su considerazioni di ordine sessuale, ma incoraggia e sostiene la promozione delle donne nello sport, a tutti i livelli e all'interno di tutte le strutture, proprio con lo scopo di mettere in pratica il principio di uguaglianza tra uomini e donne (Carta Olimpica: Principi Fondamentali dell'Olimpismo e Regola n. 2);

VISTO, in particolare, l'articolo 2, comma 4, dello Statuto del CONI, il quale stabilisce che il CONI *«nell'ambito dell'ordinamento sportivo, detta principi contro l'esclusione, le diseguaglianze, il razzismo e la xenofobia e assume e promuove le opportune iniziative contro ogni forma di violenza e discriminazione nello sport »*;

VISTO l'articolo 21, comma 1, lett. c) e l'art. 24, comma 1, lett. c) dello Statuto del CONI, in base ai quali l'ordinamento statutario e regolamentare di ogni Federazione e Disciplina associata *«deve essere ispirato al principio di democrazia interna e di partecipazione all'attività sportiva da parte di donne e uomini in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità, nonché in conformità alle deliberazioni e agli indirizzi del CIO e del CONI»*;

VISTI i Principi Fondamentali degli statuti delle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline sportive associate ed in particolare il principio n. 2, comma 1, lett. b), in virtù del quale i suddetti statuti devono essere redatti conformemente alle norme contenute nello Statuto del C.O.N.I., con particolare riguardo agli articoli 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 36bis;

ATTESO che, nonostante il suddetto contesto normativo di riferimento, si è avuto modo di riscontrare che nell'ambito di determinate gare organizzate da talune associazioni sportive, in sede di assegnazione dei premi, l'ammontare del premio stesso è risultato essere di valore diverso a seconda che il vincitore fosse un atleta uomo o un atleta donna;

RITENUTA la necessità di evitare discriminazioni di tal fatta, che peraltro si pongono in palese contrasto con il richiamato contesto normativo di riferimento, pur compatibilmente con la tipologia delle gare e la specifica natura della disciplina sportiva di riferimento;

Delibera n. _____
Riunione del _____

EMANA la seguente direttiva:

le Federazioni sportive nazionali, le Discipline sportive associate e gli Enti di promozione sportiva sono tenuti ad assicurare che, compatibilmente con la tipologia delle gare e la specifica natura della disciplina sportiva di riferimento, in sede di assegnazione dei premi societari in favore dei vincitori di gare di qualsiasi livello, l'ammontare del premio sia di identico valore tanto nell'ipotesi in cui risultasse vincitore un uomo, quanto laddove a vincere fosse una donna.

VISTO se ne propone l'adozione
attestandone la conformità agli atti,
la regolare istruttoria e la compatibilità
con la vigente normativa

Il Responsabile
(Antonello Bernaschi)

